

**COMUNE DI BARLETTA**  
**CITTA' DELLA DISFIDA**

Medaglia d'oro al Merito Civile e Medaglia d'oro al Valor Militare

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- E' tradizione e consuetudine che nel periodo delle festività natalizie i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande svolgano intrattenimenti musicali che si protraggono fino alle prime ore del giorno successivo;

**RICHIAMATA** la propria Ordinanza prot. n. 81392 del 25/10/2024;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 43 comma 8 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato con DCC n. 32 del 07.05.2021, in cui è stabilito che "Il Sindaco, con proprio provvedimento, può derogare o modificare gli orari di cui al comma 1 in tutto il territorio comunale o in parti di esso, nonché consentire alla deroga ai limiti delle immissioni acustiche di cui all'articolo 6, comma primo, lettera h), della legge n. 447/1995, anche in occasione di particolari eventi o manifestazione di pubblico interesse";

**RITENUTO** pertanto di dover procedere a consentire alla deroga di quanto su richiamato;

**VISTO** l'art. 50, comma 7° del TUEL n.267 del 18/08/00 e successive modificazioni;

**Fatte salve** le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti così come previste dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori,

**ORDINA**

Esclusivamente in occasione delle giornate del **08 – 25 e 26 dicembre 2024, del 01 e 06 gennaio 2025, LA FACOLTA'** per i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di poter **effettuare emissioni sonore sino alle ore 02,00 per i giorni 08 – 25 – 26 dicembre 2024 e 06 gennaio 2025 e sino alle ore 3,00 per il giorno 01 gennaio 2025 ;**

**Sono fatte salve le disposizioni** contenute nelle vigenti ordinanze sindacali sul divieto di alcolici ai minori.

**E' fatto obbligo inoltre il rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla L.R. n. 3 del 12/02/02 - "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico".**

**SANZIONI**

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette alla sanzione di € 300,00, quale sanzione minima così come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 153 del 04/08/2016, fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari, e/o da regolamenti e disposizioni comunali che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L'organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 24 novembre 1981 n. 689

**MANDA** la presente ORDINANZA ai responsabili delle Associazioni di categoria affinché ne possano divulgare la notizia.

MANDA altresì, a S.E. il Prefetto, al Comando P.L., al Comando Carabinieri, al Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo. La presente viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di Legge

Dalla Residenza Municipale

Il Sindaco  
**Dott. Cosimo Damiano Cannito**

